

Da settembre diventa operativa la riforma al sistema sanzionatorio: per ritardati o omessi versamenti la misura passerà dal 30% al 25%

DI GIULIANO MANDOLESI

Dal 1 settembre meno cari gli "errori" fiscali: passa dal ventaglio 90%-180% al 70% con minimo di 150 euro la sanzione per infedele dichiarazione e scende dal 30% al 25% quella irrogabile per ritardati o omessi versamenti di imposte.

In più, operativa la nuova pena pecuniaria "ridotta" con minimo edittale fissato al 50% per i contribuenti che regolarizzano con dichiarazione integrativa eventuali violazioni che fanno scattare l'infedele dichiarazione.

Questo è l'effetto di alcune delle novità introdotte dal decreto legislativo di riforma del sistema sanzionatorio, in particolare all'articolo 2 decreto legislativo 87/2024, recante modifiche al dlgs 471/1997 che disciplina le sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi.

Pene ridotte per le violazioni dal 1 settembre.

Va preliminarmente evidenziato che all'articolo 5 del decreto legislativo in commento viene stabilito che le disposizioni inerenti la revisione del sistema sanzionatorio fiscale si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1 settembre 2024. Stando quindi al tenore letterale della norma e guardando all'infedele dichiarazione, cristallizzandosi questa tipologia di violazione con l'invio del dichiarativo (ed una volta spirato anche il termine per la trasmissione di modelli correttivi) è possibile ritenere che la revisione delle pene pecuniarie citate interagirà a partire da quelle relative all'anno d'imposta 2023 essendo il termine per l'invio dei modelli fissato al prossimo 31 ottobre 2024 (scadenza prorogata nel 2024 in conseguenza dell'introduzione del concordato preventivo biennale).

Come anticipato il beneficio della riduzione della pena da infedele dichiarazione è rilevante abbassandosi la sanzione dal ventaglio attualmente in vigore che si muove dal 90% al 180% dell'imposta "evasa" al 70% con minimo di 150 euro.

È necessario sottolineare che violazione per infedele dichiarazione rileva quando, ai fini delle singole imposte, viene indicato un reddito o un valore della produzione imponibile inferiore a quello accertato, o comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante.

Sempre in conseguenza dell'applicabilità del nuovo sistema a partire dalle violazioni commesse dal 1 settembre 2024, anche la nuova pena "ridotta" per la regolarizzazione spontanea di violazioni per infedele dichiarazione interagirà da quelle presentate per l'anno 2023, ovvero i modelli "targati 2024".

In questo caso la pena prevista dal neo comma 2-bis, innestato all'articolo 1 del decreto legislativo 471/1997 prevede infatti che se la violazione (da cui si rileva l'infedele dichiarazione) emerge dalla presentazione di una dichiarazione integrativa non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica sull'ammontare delle imposte dovute la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 1 (ovvero la nuova percentuale del 25%) aumentata al doppio arrivando quindi alla misura del 50%.

Omessi o ritardati versamenti minimo edittale al 25%.

Più facile l'individuazione del momento di applicazione della nuova sanzione per omessi o ritardati versamenti, cristallizzandosi in questo caso la violazione, come suggerisce l'articolo 13 del dlgs 471/1997, nell'istante in cui viene temporalmente superata "la prescritta scadenza" del pagamento.

Quindi la nuova sanzione del 25% rispetto a quella precedente del 30% è applicabile dai versamenti in scadenza dal 1 settembre restando utilizzabile l'ulteriore riduzione della pena alla metà del minimo sui pagamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni dal termine stabilito.

— © Riproduzione riservata — ■

